

Ministero delle Corporazioni  
Direzione Generale del Commercio  
Servizio centrale dei Consigli  
e Uffici prov. delle Corporazioni  
Prot. N. II704

Roma addì 16 luglio 1938 XVI

Alle L.L.E.E.I PREFETTI  
Presidenti dei Consigli Provinciali  
delle Corporazioni del Regno

Oggetto : Vigilanza annonaria

C I R C O L A R E N. 32

Con provvedimenti in corso vengono assegnati al Ministero delle Corporazioni numerosi compiti per la disciplina della macinazione e per la distribuzione del grano ai molini.

Essendo necessario organizzare i servizi e predisporre gli opportuni mezzi per assicurare l'attuazione dei provvedimenti in parola, questo Ministero é venuto nella determinazione di istituire uno speciale nucleo di funzionari dei Consigli provinciali delle Corporazioni, ai quali sarebbero attribuiti i seguenti principali compiti :

1) di coadiuvare i Direttori degli Uffici provinciali delle Corporazioni nell'esercizio delle funzioni relative a questioni annonarie ;

2) di esercitare una continua azione di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei molini, mediante saltuarie ed improvvise ispezioni, per modo che tutti i molini della provincia vengano ispezionati almeno una volta ogni trimestre;

3) di vigilare sull'osservanza dei prezzi stabiliti dai Comitati di Presidenza dei Consigli e particolarmente su quelli delle derrate alimentari ;

4) di dedicarsi allo studio dei problemi annonari, allo scopo di acquistare una specifica competenza tecnica ed economica in materia, con particolare riguardo alle questioni attinenti alla

produzione e qualità dei grani, delle farine, delle paste e del pane ;

5) di raccogliere tutte le notizie e le informazioni di carattere tecnico ed economico, relative agli argomenti sudetti, e di compiere le rilevazioni, indagini ed inchieste che saranno disposte al riguardo dal Ministero delle Corporazioni e dai Consigli.

Questo Ministero si riserva di determinare più specificatamente le attribuzioni che saranno conferite al detto nucleo di Ispettori e di esaminare in seguito se sarà il caso di attribuire ai medesimi, nei limiti del servizio cui saranno preposti, la qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, per metterli in grado di esercitare in modo efficace i loro compiti e di compiere gli accertamenti necessari per la osservanza della legge e per l'applicazione delle sanzioni stabilite contro i contravventori.

Il gruppo in parola sarà costituito, come si è detto, da un funzionario per ciascuno dei Consigli provinciali delle Corporazioni e perciò prego l'E.V. di provvedere con la massima sollecitudine all'assunzione di un impiegato che sia munito di diploma di laurea preferibilmente in Scienze economiche e commerciali, oppure di diploma di ragioneria e che per moralità e preparazione dia sicuro affidamento che, in relazione al servizio cui sarà addetto, saprà assolvere il suo compito con serietà e con competenza.

L'assunzione sarà fatta in qualità di avventizio, a tempo indeterminato e sarà subordinata, oltre che ad un periodo di prova non superiore a tresesi, alle seguenti condizioni :

a) che non sia in contrasto con le disposizioni di cui al R.D.L. 1 giugno 1933 n. 592, né con le disposizioni riguardanti il cumulo degli impieghi ed il collocamento obbligatorio degli Invalidi di Guerra;

b) che l'impiegato da assumere sia iscritto al F.N.F;

c) che l'assumendo non abbia superato i trenta anni;

Circa il trattamento economico si fa presente che la

retribuzione dovrà essere pari a quella fissata per il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato dal R.D.L. ~~27-giugno-~~ ~~1937-n.1033~~ 4 febbraio 1937 n.100, con l'aggiunta di cui al R.D.L. 27 giugno 1937 n.1033 e salva la corresponsione delle indennità di missione e di viaggio da liquidarsi a norma di legge.

Resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione sullo adempimento delle presenti disposizioni e prego l'E.V. di comunicarmi con urgenza se il nuovo impiegato da assumere possa ritenersi già compreso nel numero degli impiegati, previsto nella pianta organica predisposta da codesto on. Consiglio per il personale consiliare, oppure se il detto impiegato debba aggiungersi a tale numero.

p. IL MINISTRO  
(Ricci)